

COPIA



COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 1 Giugno 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.MU.P." - ANNO 2012

Il giorno 1 Giugno 2012 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1) AVV. TASSINARI ROSARIA (Sindaco) | 8) RONCONI PATRIZIA |
| 2) CASANOVA FRANCESCO | 9) VALTANCOLI SIMONE |
| 3) PAZZI GIOVAN BATTISTA | 10) GUIDI ALESSANDRO |
| 4) RAGAZZINI RICCARDO | 11) LOCATELLI VALENTINO |
| 5) CIUCCHI GIANLUCA | 12) MARCHESINI MARZIA |
| 6) FRASSINETI FRANCESCA | 13) RIMINI ORIANO |
| 7) LAGHI MARCO | |

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

Presenti: 13

Assenti: 0

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell'art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa, inoltre, l' Assessore non Consigliere PINI Emanuele.

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:

Ciucchi Gianluca, Ronconi Patrizia e Locatelli Valentino.

La seduta è pubblica.

Il Vicesindaco Francesco Casanova relaziona in ordine alla proposta deliberativa oggetto di trattazione.

Al termine dell'intervento, prende la parola il Consigliere Guidi, il quale pone delle obiezioni di fondo sia in ordine al metodo che nel merito. Sotto il profilo della metodologia della procedura che ha portato alla determinazione delle aliquote, il Consigliere fa presente che, in occasione di un incontro tenutosi tra i rappresentanti dei Gruppi consiliari per un approfondimento comune circa l'attuale situazione finanziaria dell'Ente che non consente di porre in essere alcuna iniziativa di rilievo, la minoranza consiliare ha espresso la propria disponibilità a collaborare per individuare soluzioni condivise. Considerata la disponibilità espressa, il Consigliere non comprende il perché tale proposta deliberativa sia stata adottata autonomamente dall'Amministrazione Comunale prima della costituzione del Tavolo di concertazione. Sotto il profilo del merito, il Consigliere mette in evidenza che le aliquote, soprattutto quelle relative alla prima casa, che incidono oggettivamente su un bene necessario delle famiglie, e quelle relative alle attività produttive, che incidono sulle imprese che operano nel territorio, sono eccessivamente onerose e avrebbero richiesto una più approfondita verifica circa i margini di riduzione dell'imposta.

Riprende la parola il Vicesindaco Casanova, il quale, in sede di replica, comprende e condivide che le aliquote sono alte, tuttavia tale scelta è stata determinata dalla volontà di non alzare l'addizionale IRPEF. Il mancato coinvolgimento del Gruppo consiliare di minoranza nelle scelte finanziarie, compreso quelle relative alla determinazione dei tributi, è stata determinata da una sensibilità dell'Amministrazione Comunale a non voler in alcun modo corresponsabilizzare il gruppo di minoranza su scelte inevitabili e già prese al riguardo.

Prende la parola il Sindaco, il quale fa presente che l'applicazione dell'IMU è un passaggio difficile ed è stato oggetto di costanti valutazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, inevitabile per compensare i trasferimenti venuti meno a partire da quest'anno. Rileva che, applicando le detrazioni, l'incidenza del tributo di massima non supera quella del 2007. Per ciò che riguarda le attività produttive si è ritenuto mandare un messaggio non omologando l'aliquota a quella prevista per la seconda abitazione. Dà atto della risposta positiva sotto il profilo collaborativo pervenuta dal gruppo di minoranza in occasione dell'incontro di aprile.

Interviene l'Assessore Pazzi, il quale sottolinea che la scelta unilaterale dell'Amministrazione Comunale è stata determinata soprattutto da motivi connessi alla tempistica.

Prende la parola il Consigliere Rimini, il quale ribadisce che l'impatto IMU è stato molto forte, soprattutto per ciò che riguarda la seconda abitazione e le attività produttive, e si augura che le aliquote previste siano una tantum a copertura dei mancati trasferimenti in questo esercizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D. Lgs. 23/2011, art. 7 "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 42/2009, istituisce l'imposta municipale propria (IMU), in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), prevedendone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e disciplinandone l'ordinamento ai successivi artt. 8 e 9;

Richiamato il D.L. 201/2011 (convertito nella L. 214/2011) ed, in particolare, l'art. 13, comma 1, con il quale è stata anticipata, in via sperimentale a decorrere dall'01/01/2012, l'istituzione

dell'IMU e sono state introdotte modificazioni all'ordinamento del tributo previsto dal D. Lgs. 23/2011;

Richiamato il D.L. 16/2012 (convertito nella L. 44/2012) ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla fiscalità locale, che ha introdotto ulteriori modificazioni all'ordinamento del tributo previsto dal D. Lgs. 23/2011;

Preso atto che il presupposto per l'applicazione dell'IMU è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, e che la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 del sopraccitato art. 13;

Preso atto che lo stesso art. 13 sopra citato individua, in particolare, oltre al presupposto dell'imposta ed alla base imponibile, anche le aliquote di base e le detrazioni;

Precisato, in relazione al comma 5, del D. Lgs. 504/92, che i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Rocca San Casciano sono esenti, ai sensi dell'art. 7, lett. H), del D. Lgs. 504/92, come da elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, e così come confermato dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 23/2011;

Precisato, in relazione al comma 8, art. 9, D. Lgs. 23/2011, così come modificato dalla Legge 44/2012, che sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis della L. n. 133/1994, siti nel territorio del Comune di Rocca San Casciano, in quanto ubicati in Comune classificato montano di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

Considerato che, in merito alle aliquote e detrazioni da applicare all'IMU, l'art. 13, del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. 44/2012, prevede quanto segue:

- (comma 6) - l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 %, prevedendo che i Comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti %;
- (comma 7) - l'aliquota ridotta pari allo 0,4 % per l'abitazione principale e relative pertinenze, prevedendo che i Comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti %;
- (comma 8) - l'aliquota ridotta pari allo 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/93, disponendo altresì la facoltà in capo ai Comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 %;
- (comma 9) - facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 % nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43, del DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- (comma 10) - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00. Inoltre, per gli anni 2012-2013 viene prevista una maggiorazione della detrazione pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00;
- (comma 10) - la detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/1992 (ossia alle unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari) e che per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato;

- (comma 10) - facoltà ai Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- (comma 10) - facoltà ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Richiamato, inoltre, il comma 11 dello stesso art. 13 del D.L. 201/2011, che stabilisce:

- la riserva dello Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota di base dello 0,76 per cento prevista dal comma 6;
- che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che - per quanto non regolamentato - si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'e.f., hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con D.M. del 21.12.2011, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, è stato prorogato al 31.03.2012;
- con l'art. 29, comma 16-quater, della L. 14/2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l'anno 2012, è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2012;

Visto, inoltre, il comma 17 del citato art. 13 del L.D. 201/2011, il quale prevede una riduzione stimata del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sulla base delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base;

Richiamato il comma 12-bis del citato art. 13, del D.L. 201/2011, come di recente modificato dalla L. 44/2012, che prevede:

- per l'anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da IMU in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it;
- tale accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai

trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012;

- con uno o più decreti del Presidente del C.M., su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU, nonchè dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal citato art. 13 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del T.U.E.L. e all'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Dato atto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di aumentare le aliquote di base dell'IMU;

Ritenuto che, dalle stime operate sulle basi imponibile, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

A) Aliquota ridotta al 5,50 per mille per:

a.1) Abitazione principale e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

a.2) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Immobili equiparati ad abitazione principale);

a.3) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari o ente ad esso subentrato;

B) Aliquota all'8,80 per mille per:

le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie del gruppo B ed alle categorie del gruppo D (esclusa la categoria D/5);

C) Aliquota al 10,60 per mille per:

immobili classificati o classificabili in categoria D/5 - istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro);

D) Aliquota di base al 9,50 per mille:

si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti e le aree fabbricabili;

Ritenuto che - essendo esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, della L. 133/1994, siti nel territorio del Comune di Rocca San Casciano, in relazione al comma 8, art. 9, D. Lgs. 23/2011, così come modificato dalla L. 44/2012 - non sia necessario approvare l'aliquota relativa a tali fabbricati prevista dall'art. 13, del D.L. 201/2011, al comma 8;

Ritenuto, inoltre, di determinare le aliquote per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 13, del D.L. 201/2011, avvalendosi anche della facoltà prevista al comma 10, così come modificato dalla L. 44/2012, ovvero di riservare lo stesso trattamento riservato alle abitazioni principali anche all'unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Ritenuto opportuno, quindi, data la ridotta potestà regolamentare limitata all'art. 52 sopra citato, valutare se necessario approvare il Regolamento dell'IMU in seguito, dopo l'emanazione di apposito Decreto Ministeriale;

Riservandosi, comunque, la possibilità prevista dal comma 12-bis del citato art. 13 del D.L. 201/2011 (come modificato dalla L. 44/2012) di approvare il regolamento e di modificare la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lett. E), del T.U.E.L. e all'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Consiglieri: Guidi Alessandro, Rimini Oriano, Marchesini Marzia e Locatelli Valentino), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare, ai fini dell'applicazione dell'IMU, le seguenti aliquote per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.:

A) Aliquota ridotta al 5,50 per mille per:

a.1) Abitazione principale e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 E C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

a.2) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Immobili equiparati ad abitazione principale);

a.3) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari o ente ad esso subentrato;

B) Aliquota all'8,80 per mille per:

le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie del gruppo B ed alle categorie del gruppo D (esclusa la categoria D/5);

C) Aliquota al 10,60 per mille per:

immobili classificati o classificabili in categoria D/5 - istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro);

D) Aliquota di base al 9,50 per mille:

si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti e le aree fabbricabili;

2) Di riservare, ai fini dell'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'art. 13, del D.L. 201/2011 e s.m.i., lo stesso trattamento riservato alle abitazioni principali anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, applicando l'aliquota ridotta pari allo 5,50 per mille;

3) Di dare atto che - essendo esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D. Lgs. n. 557/1993, siti nel territorio del Comune di Rocca San Casciano, montano, in relazione al comma 8, art. 9, D. Lgs. 23/2011, così come modificato dalla L. 44/2012 - non è necessario approvare l'aliquota relativa a tali fabbricati prevista dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 al comma 8;

4) Di confermare le seguenti detrazioni dall'IMU previste dal comma 10 del citato art. 13, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Il Responsabile di Area
F.to Rag. Claudia Renzi

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Gestione risorse umane e finanziarie ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Il Responsabile di Area
F.to Rag. Claudia Renzi

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
F.to AVV. TASSINARI ROSARIA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.roccasancasciano.fc.it> per 15 giorni consecutivi.

dal 11 GIU. 2012 al 26 GIU. 2012.

Il Messo notificatore
F.to CARLO BOMBARDI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

11 GIU. 2012



Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO
